


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

## PRIMA SEZIONE

### **CAUSA MALENA c. ITALIA**

*(Ricorso n. 34873/24)*

SENTENZA

STRASBURGO

2 aprile 2026

*Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.*



**Nella causa Malena c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, *presidente*,

Raffaele Sabato,

Anna Adamska-Gallant, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 12 marzo 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

## PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso presentato contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

## IN FATTO

3. Le precisazioni relative al ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

4. La ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario interno emesso in suo favore. Essa invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

5. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

6. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

7. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il

merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito il provvedimento giudiziario emesso in favore della ricorrente.

8. Di conseguenza, questa doglianza è ricevibile e rivela una violazione dell'articolo 6 § 1.

## II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

9. La ricorrente ha formulato altre doglianze che sollevano anch'esse delle questioni ai sensi della Convenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa *Ventorino* (sopra citata).

## III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

10. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

11. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire il provvedimento giudiziario che è ancora esecutivo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara* che tale ricorso rivela che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione del provvedimento giudiziario interno;
3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l'esecuzione del provvedimento giudiziario interno, ancora pendente, indicato nella tabella allegata;

5. *Dichiara*

- a) che lo Stato convenuto deve versare alla parte ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 2 aprile 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina  
Cancelliere aggiunto f.f.

Artūrs Kučs  
Presidente

## SENTENZA MALENA c. ITALIA

## ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione  
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) <sup>1</sup>	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) <sup>2</sup>
34873/24 14/11/2024	<b>Maria Rosa MALENA</b> 1947	Scigliano Pina Cirò Marina	Tribunale di Crotone, R.G. 797/2018, 14/02/2020	14/02/2020	in corso  Più di 5 anni e 10 mesi e 9 giorni	Azienda Sanitaria Provinciale «ASP» di Crotone, Risarcimento del danno	Therapic Center S.r.l. e altri c. Italia, n. 39186/11, 4 ottobre 2018	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	9.600	250

<sup>1</sup> Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

<sup>2</sup> Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.